

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI LECCE

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

MAURO Sara, nata a Maglie (LE) il 21.01.1998 e residente a Otranto (LE) in via Giovanni Grasso, 17 C.F.: MRASRA98A61E815F, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Puglia – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce**,
in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Lecce,
Via Cicolella n. 11;

- **Istituto Comprensivo Statale “Karol Wojtyla”**, in persona del
Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Uggiano La Chiesa
(LE), Via S. Pertini n. 1;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Lecce, con sede in Lecce, via F. Rubichi
n. 39, PEC ads.le@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza
fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA -profilo di
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico- pubblicate
dall’Istituto Comprensivo Statale “Karol Wojtyla” di Uggiano La
Chiesa (LE) e valide per il triennio 2021/2023

-controinteressati-

OGGETTO

- Errato punteggio in graduatoria del personale ATA -profilo di
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico- per la
mancata valutazione del titolo di servizio.

FATTO

- In data 23.03.2021 la sig.ra Mauro Sara presentava, ai sensi del
DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, la domanda
di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di



istituto per il personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo*, e *Collaboratore Scolastico*- per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1);

- il sistema informatico permetteva alla ricorrente di inserire in domanda nella sezione “*TITOLI DI SERVIZIO*” non già l’intero periodo di assunzione, ma un solo periodo di servizio, ossia quello svolto dal 12.01.2021 al 22.04.2021, cosicché la sig.ra Mauro, al fine di chiarire la sua posizione, nella sezione NOTE in domanda dichiarava testualmente: “*ASSUNZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO PRESSO LEIC84300C DAL 12.01.2021 AL 11.06.2021*”;

- in data 12.07.2021 l’Istituto comprensivo Statale “*Karol Wojtyla*” di Uggiano La Chiesa (LE) pubblicava le graduatorie provvisorie per i profili di *Assistente Amministrativo* e *Collaboratore Scolastico* (cfr. all. nn. 3 e 4) e la ricorrente apprendeva che il punteggio assegnatole era errato perché non le era stato valutato il predetto servizio, benché indicato in domanda;

- in data 29.07.2021 presentava il reclamo chiedendo la rettifica del punteggio (cfr. all. n. 5) e nella medesima data il Dirigente scolastico dell’istituto “*Karol Wojtyla*” lo rigettava perché “*Pervenuto oltre i termini stabiliti (pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Istituto 12.07.2021 termini per ricorsi gg 10)*” (cfr. all. n. 6);

- in data 06.08.2021, venivano pubblicate le graduatorie definitive per i profili di AA e CS (cfr. all. nn. 7 e 8) e alla ricorrente veniva definitivamente assegnato l’errato punteggio di:

A) 9,40 per il profilo di “*Assistente Amministrativo*”;

B) 9,10 per il profilo di “*Collaboratore Scolastico*”.



Tutto ciò premesso in fatto, la sig.ra Mauro Sara agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio spettante e, conseguentemente, la corretta collocazione nella terza fascia della graduatoria del personale ATA per i profili di *Assistente Amministrativo* e di *Collaboratore Scolastico*, pubblicate dall'Istituto Comprensivo Statale “*Karol Wojtyla*” di Uggiano La Chiesa (LE), e valide per il triennio 2021/2024 per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

L'art. 8, comma 4, del D.M. n. 50 del 03.03.2021 stabilisce testualmente che dopo l'approvazione delle graduatorie definitive “(...) *la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro*”.

Sul punto deve, comunque, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

La controversa di cui trattasi inerisce al corretto posizionamento della ricorrente in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).



Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

2) Violazione del D.M. n. 50/2021 Allegato A/1 lett. B) punto 8 e Allegato A/5 lett. B) punto 4.1. Violazione dell'art. 6 lett. b) della L. 241/1990 e dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000. Violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Violazione della nota ministeriale prot. n. 23007 del 23.07.2021.

La ricorrente ha espletato il servizio in qualità di *collaboratore scolastico* dal 12.01.2021 al 11.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo Statale "Karol Wojtyla" di Uggiano La Chiesa (LE), come comprovato da documentazione allegata in atti (*cfr. all. n. 2*). Giusto D.M. n. 50/2021 (*cfr. all. n. 9*) il predetto servizio doveva essere oggetto di valutazione con conseguente assegnazione del relativo punteggio da assegnare in graduatoria.

Invero, per il profilo di *Assistente Amministrativo* il D.M. n. 50/2021 all'allegato A/1 lett. B) punto 8 assegna punti pari a 0,10 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per il servizio aspecifico; alla sig.ra Mauro per servizio prestato dal 12.01.2021 al 11.06.2021 sarebbe spettato 0,50 punti; al contrario, come si evince dalla scheda di valutazione titoli (*cfr. all. n. 10*) il servizio espletato non è stato oggetto di valutazione.

Pertanto, il punteggio di 9,40 riportato nella graduatoria definitiva è errato.

Il corretto punteggio che spetta alla sig.ra Mauro Sara è pari a 9,90, così determinato:

<u>Titoli di accesso:</u>	8,80 +
<u>Titoli culturali e certificazione informatica:</u>	0,60 +



Titoli di servizio: 0,50 =

Totale pari: 9,90.

Per il profilo di Collaboratore scolastico il D.M. n. 50/2021 nell'Allegato A/5 alla lett. B) punto 4.1 statuisce che per il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico nelle scuole dell'infanzia, primarie e di istruzione secondaria o artistica o nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nonché nelle istituzioni convittuali statali **per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni è attribuito il punteggio pari a 0,50 come servizio specifico.**

Pertanto, ai sensi del citato decreto ministeriale, **la ricorrente ha, per il titolo di servizio, diritto all'assegnazione del punteggio pari a 2,50**; al contrario, da come si evince dalla scheda di valutazione titoli (*cfr. all. n. 11*) tale servizio specifico non è stato oggetto di valutazione.

Pertanto, **il punteggio totale corretto è pari a 11,60** (anziché a 9,10 assegnatole in graduatoria), così determinato:

Titoli di accesso: 8,80 +

Titoli culturali e certificazione informatica: 0,30 +

Titoli di servizio: 2,50 =

Totale pari: 11,60.

I dati relativi al servizio prestato, che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione, erano già in possesso dell'amministrazione in quanto indicati in domanda. L'errore, quindi, non è imputabile alla condotta dell'odierna ricorrente che ha messo a disposizione dell'amministrazione procedente i dati corretti.

Alla luce della predetta circostanza appare irragionevole il rifiuto dell'amministrazione di procedere alla rettifica del punteggio, nonostante l'inoltro del reclamo.



Palese è la violazione dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 lett. b) della L. 241/1990 che prevede l'istituto del soccorso istruttorio quale espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile in ogni tipologia di procedimento amministrativo, e va inteso come espressivo di un doveroso *modus procedendi* volto a **superare inutili formalismi in nome del superiore canone del giusto procedimento** (cfr. fra tutti T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 19/01/2022 n. 10).

Lo stesso Ministero dell'Istruzione, con la nota del 23 luglio 2021, invita le Istituzioni scolastiche competenti a regolarizzare quelle posizioni in presenza determinati presupposti, ossia “(...) laddove gli errori o le mere irregolarità risultino agevolmente riscontrabili, in base ad elementi contenuti nelle domande presentate dai candidati ovvero da informazioni presenti al SIDI (es. servizi svolti, ove effettivamente sussistenti e comprovati, e proposti dal sistema informatico) e non si renda, pertanto, necessaria un'integrazione postuma della documentazione al di fuori dei termini di presentazione della domanda”, consentono ragionevolmente la regolarizzazione (cfr. all. n. 12).

L'amministrazione, nel caso di specie, avrebbe dovuto emendare l'inesattezza e rettificare il punteggio erroneamente attribuito in graduatoria alla sig.ra Mauro Sara e non pregiudicarla inutilmente. Risulta, altresì, violato anche l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dal quale discende la garanzia per il soggetto privato a che l'amministrazione compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridici fattuali coinvolti.

^^^^



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Istituto Comprensivo Statale "*Karol Wojtyla*" di Uggiano La Chiesa (LE), qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.



Invero, “*In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio*” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Istruzione e/o dell’Istituto Comprensivo Statale “*Karol Wojtyla*” di Uggiano La Chiesa (LE).

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Mauro Sara, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell’Istituto Comprensivo Statale “*Karol Wojtyla*” di Uggiano La Chiesa (LE),
- per i motivi dedotti in narrativa:
a) riconoscere e valutare, per il profilo professionale di AA e CS, il titolo di servizio espletato dalla ricorrente dal 12.01.2021 al



11.06.2021 in qualità di *collaboratore scolastico* presso l'Istituto Comprensivo Statale "*Karol Wojtyla*" di Uggiano La Chiesa (LE);

b) riconoscere e attribuire, così, alla sig.ra Mauro Sara nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo Statale "*Karol Wojtyla*" di Uggiano La Chiesa (LE) e valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale pari a:

9,90 per il profilo di *Assistente Amministrativo*;

11,60 per il profilo di *Collaboratore Scolastico*;

c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela del diritto soggettivo della ricorrente;

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2020 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda aggiornamento graduatoria personale ATA -profilo di AA e CS- del 23.03.2021, prot. n. 2733855;
- 2) contratto assunzione tempo determinato prot. n. 135/B06 del 12.01.2021;
- 3) graduatoria provvisoria pubblicata il 12.07.2021 dall'Istituto Comprensivo Statale "*Karol Wojtyla*" di Uggiano La Chiesa (LE) per il profilo di Assistente Amministrativo;
- 4) graduatoria provvisoria pubblicata il 12.07.2021 dall'Istituto Comprensivo Statale "*Karol Wojtyla*" di Uggiano La Chiesa (LE) per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- 5) reclamo per rettifica punteggio del 29.07.2021;
- 6) decreto rigetto reclamo prot. n. 5483 del 29.07.2021;
- 7) graduatoria definitiva profilo AA;
- 8) graduatoria definitiva profilo CS;
- 9) D.M. n. 50/2021 con uniti allegati;
- 10)scheda valutazione titoli -profilo di *Assistente Amministrativo*-;
- 11)scheda valutazione titoli -profilo di *Collaboratore Scolastico*-;
- 12)nota Ministero dell'Istruzione del 23 luglio 2021.

S. Mango d'Aquino, addì 05.09.2022

-avv. Mario Chieffallo-

